



Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

N° SENT

N° RGAC

N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese - Terza  
Sezione Civile, composto da

dott. Francesco Mannino                      Presidente  
dott. Stefano Cardinali                      Giudice  
dott. Francesco Remo Scerrato              Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 62680, Ruolo Generale per gli affari  
contenziosi dell'anno 2012, trattenuta in decisione all'udienza del 9 marzo 2015 e  
vertente

TRA

S.I.P. SOCIETA' IMMOBILIARE PONTINA SRL, in persona del legale  
rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, via G. Nicotera n° 24, presso lo  
studio dell'avv.to Pietro Cicerchia, che la rappresenta e difende in forza di procura  
speciale a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE

E

MELONI Cristiano, elettivamente domiciliato a Roma, Via Anapo n° 29, presso lo  
studio dell'avv.to Fabrizio Pagniello, che lo rappresenta e difende in forza di procura  
speciale a margine della comparsa di risposta,

CONVENUTO

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

E

PAVONI Lucia, elettivamente domiciliata a Roma, piazza A. Mancini n° 4, presso lo studio dell'avv.to Federico Ticca, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI:

**per parte attrice (conclusioni della memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c., richiamate all'udienza di p.c.):** “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: **1.** confermare il decreto di sequestro conservativo concesso in data 26 novembre 2012, notificato al signor Cristiano Meloni in data 20 dicembre 2012 e posto in esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi; **2.** accertare e dichiarare la responsabilità del signor Cristiano Meloni, nella sua qualità di amministratore unico, per i fatti di mala gestio commessi nell'amministrazione della S.I.P. Srl con riferimento a tutte le circostanze analiticamente esposte nell'atto introduttivo del giudizio e nel sub procedimento cautelare nonché in quello di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., da cui si evince ed è stata appurata dal Tribunale stesso la palese violazione degli obblighi incombenti sull'amministratore; **3.** per l'effetto, condannare il signor Cristiano Meloni, nella sua qualità di amministratore unico di S.I.P. Srl, a rimborsare alla società attrice la somma di 161.798,64 euro, oltre interessi pari ad euro 19.092,94, come da prospetto allegato ... e rivalutazione monetaria, per aver depauperato il patrimonio della S.I.P. Srl in conseguenza dei numerosi atti di mala gestio posti in essere dal 2007 a tutto il 2011; **4.** ... . Con condanna del signor Cristiano Meloni alle spese ed agli onorari tutti del procedimento oltre IVA e CAP”;

**per il convenuto (conclusioni della comparsa di risposta, richiamate all'udienza di p.c.):** “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, così provvedere: 1) in via assolutamente pregiudiziale dare atto che la scrivente difesa si riporta al tenore delle deduzioni ed eccezioni contenute nella memoria di costituzione nella fase cautelare già depositata all'udienza del 7/1/13; 2)

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

in via preliminare ... disporre ... il differimento della prima udienza di comparizione al fine di permettere la chiamata in giudizio di Lucia Pavoni ...; 3) nel merito rigettare la domanda proposta, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto; 4) in via riconvenzionale, accertato il diritto al compenso del dott. Cristiano Meloni per l'attività di amministratore svolta, condannare la SIP Srl al relativo tantumdem secondo somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche d'ufficio e comunque non inferiore a 120.600,00 euro; 5) sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione della scrittura privata in data 18/10/11 per grave inadempimento della sig.ra Pavoni e della SIP Srl; 6) per l'effetto condannare Pavoni Lucia e SIP Srl in solido al risarcimento del danno in favore del dott. Cristiano Meloni, secondo somma parametrata al 35% del presumibile prezzo del realizzo, dedotte le spese sostenute, oltre interessi legali, per un importo non inferiore a 1.693.827,00 euro; 7) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare Lucia Pavoni a tenere indenne il dott. Cristiano Meloni dal pagamento di tutte le somme che dovesse essere tenuto a versare in favore della SIP Srl per le motivazioni indicate in narrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2477 (rectius, 2476), 7° comma, c.c.; 8) in via di estremo subordine, condannare Lucia Pavoni a tenere indenne il sig. Cristiano Meloni dal pagamento delle somme che dovesse essere tenuto a versare in favore della SIP Srl fino alla concorrenza dell'importo di 48.000,00 euro; 9) con vittoria di spese, competenze ed onorari”;

**per la terza chiamata (conclusioni della memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c., richiamate all'udienza di p.c.):** “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: **1.** in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare la nullità della notifica per violazione delle norme di cui alla Legge n. 53 del 1994; **2.** in via preliminare di rito, accertare la nullità della domanda di risoluzione della scrittura datata 18 ottobre 2011 per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; **3.** nel merito, respingere ogni domanda formulata dal convenuto Cristiano Meloni, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e per quelli che verranno dedotti in corso di causa; **4.** accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata del 18 ottobre 2011 per i motivi esposti

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

nella comparsa di costituzione e per quelli che verranno dedotti in corso di causa; **5.** in via subordinata, accertare e dichiarare che l'intervenuto fallimento della Hotel de la Ville Sas costituisce una causa di impossibilità sopravvenuta dell'evento dedotto in condizione nella scrittura privata del 18 ottobre 2011 con la conseguente liberazione della signora Lucia Pavoni da ogni obbligo nei confronti del signor Meloni, **6.** in via di ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale non dovesse ritenere che la condizione sia affetta da impossibilità sopravvenuta, accertare e dichiarare che la scrittura privata del 18 ottobre 2011 contiene una condizione sospensiva e che gli eventi ivi dedotti non si sono ancora verificati; **7.** ... Con vittoria di spese e compensi di lite oltre oneri accessori”.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato al convenuto Meloni Cristiano, l'attrice S.I.P. Società Immobiliare Pontina Srl, premesso che era stata costituita il 9/6/06 fra Pavoni Lucia, titolare di una quota del 65% del capitale sociale, ed il convenuto, titolare di una quota pari al 35% del capitale sociale e nominato amministratore unico in sede di costituzione della società, e che l'oggetto sociale consisteva nel perseguimento di uno scopo esclusivo ('gestione e amministrazione di patrimoni immobiliari, nell'attività di mediazione immobiliare, aziendale e creditizia, e nella collaborazione tecnica a professionisti e privati nell'ambito del settore immobiliare'), allegava che, poco dopo la costituzione, si era resa cessionaria, dalla socia Pavoni, di rilevanti crediti ipotecari da quest'ultima acquistati dalla Trevi Finance Spa e vantati nei confronti della Hotel De La Ville Sas e dei fideiussori Marzulli Enrico e Brioschi Giovanna, nei confronti dei quali era stata avviata un'esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Latina; che di fatto, fin dalla propria costituzione, aveva avuto quale unica attività sociale proprio quella di gestire il recupero (giudiziale) del credito ceduto dalla socia Pavoni; che nel febbraio 2007 essa attrice aveva ricevuto, nell'ambito della richiamata esecuzione immobiliare, la somma di 161.568,22 euro, a titolo di riparto provvisorio, eseguito dal custode in ragione dei 'frutti' percepiti dalla gestione del compendio immobiliare pignorato e versato a mezzo assegno circolare sul conto corrente bancario intrattenuto da essa

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

attrice presso la Banca Popolare del Lazio; che, come emerso successivamente, detta somma di denaro era stata gestita dal convenuto con criteri e con finalità difformi rispetto allo scopo sociale; che in data 18/10/11, a causa del progressivo logoramento dei rapporti con la Pavoni, il convenuto aveva ceduto la propria quota alla predetta, che era così divenuta socio unico; che, a seguito della consegna e dell'esame della documentazione contabile da parte di un commercialista, erano emerse fin da subito numerose anomalie nella gestione amministrativa da parte del convenuto, il quale - all'assemblea del 19/1/12- aveva rassegnato le dimissioni, con nomina, quale nuovo amministratore, della Pavoni; che successivamente erano state meglio individuate le numerose anomalie nell'operato dell'ex amministratore, che, benché sollecitato a fornire chiarimenti, era rimasto inerte; che tale omissione e le irregolarità gestionali rilevate avevano indotto l'assemblea a deliberare, in data 6/4/12, la proposizione dell'azione sociale di responsabilità, per la condotta di mala gestio del predetto, consistente in plurimi pagamenti con denaro della società per fini estranei allo scopo sociale, con conseguente distrazione di rilevanti risorse finanziarie della società; che infatti alcuni di questi pagamenti erano risultati privi di giustificazione, altri non erano coerenti con l'oggetto sociale, altri ancora erano stati effettuati dall'amministratore in favore proprio ovvero di soggetti terzi, ma senza un'adeguata motivazione, il tutto come analiticamente riportato in citazione; che era stato individuato un danno patrimoniale per complessivi 160.492,45 euro, di cui si chiedeva il ristoro ex art. 2476, 3° comma, c.c.. Tanto premesso, l'attrice concludeva come in epigrafe riportato.

Si costituiva in giudizio il convenuto Meloni Cristiano, che concludeva come in epigrafe riportato, spiegando domanda riconvenzionale di condanna pure nei confronti di Pavoni Lucia, che chiedeva di poter chiamare in giudizio, anche per manleva.

Si costituiva in giudizio la terza chiamata Pavoni Lucia, la quale concludeva come in epigrafe riportato.

Nel corso del giudizio era emesso provvedimento di sequestro conservativo ai danni del convenuto, provvedimento confermato in sede di reclamo.

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

La causa era istruita documentalmente ed all'udienza del 9/3/15 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e repliche (ulteriori 20 giorni); i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti il 28/5/15.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La competenza a decidere appartiene alla Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, in quanto vi è esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte della società attrice (Srl) nei confronti dell'ex amministratore; quindi deve essere emessa sentenza collegiale ex art. 50 bis, 1° comma, n° 3, c.p.c., anche in ordine (cfr. art. 281 novies, c.p.c.) alle domande che, trovando fonte distinti rapporti, non rientrerebbero propriamente nella materia societaria ex D.Lgs 168/03, come modificato con D.L. 1/12, convertito nella L. 27/12.

A seguito della chiamata in causa di Pavoni Lucia, attuale amministratore unico della società attrice, non si pone la necessità di nomina di un curatore speciale per la medesima società, in quanto la pretesa responsabilità, in base alle allegazioni e deduzioni del convenuto chiamante, si riferisce alla condotta della Pavoni quale socia in relazione a fatti precedenti l'assunzione della qualifica appunto di nuovo amministratore unico.

La domanda attrice è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione; la spiegata domanda riconvenzionale va in parte dichiarata inammissibile ed in parte è infondata e da rigettare, mentre la domanda di regresso, come deve essere riqualficata la domanda di manleva, va rigettata.

Richiamato quanto esposto ed iniziando dalla domanda svolta nei confronti del convenuto, è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento in materia di mala gestio dell'amministratore: l'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede che "gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società" (primo comma) e che "l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi ....” (terzo comma).

In tema di legittimazione attiva va ribadito che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dall’atto costitutivo (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito; infatti la circostanza che, in base al terzo comma del predetto art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum come nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall’art. 2487, 2° comma, c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell’esercizio dell’azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all’esercizio dell’azione in questione - non si può invero ipotizzare l’attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la legittimazione a farli valere in giudizio-, ma sta solo a significare che il socio di Srl è legittimato all’esercizio dell’azione sociale nell’interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell’ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto comma del citato art. 2476.

Dunque il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell’interesse della società, la quale è e rimane titolare del diritto al risarcimento del danno, sofferto a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore, e pertanto la stessa è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento.

Nel caso di specie l’azione è stata promossa direttamente dalla società nei confronti del proprio ex amministratore, per cui non si pone alcun problema di

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

legittimazione attiva ed alcun problema di nomina di un curatore speciale, come invece sarebbe necessario, stante l'evidente conflitto di interessi fra l'amministratore, della cui responsabilità si tratta, e la società in ipotesi danneggiata dal proprio amministratore, nel caso in cui la domanda fosse proposta da un socio nei confronti dell'amministratore in carica.

Sempre come discorso di carattere generale sulla risarcibilità del danno ed in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, va ricordato che la parte attrice deve allegare l'inadempimento -da parte dell'amministratore- degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi: per gli amministratori di Srl, al pari di quelli delle Spa, è ora richiesta -in relazione all'epoca dei fatti contestati, successivi alla riforma del diritto societario, entrata in vigore l'1/1/04- la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista, mentre in passato era richiesta la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio.

Inoltre la parte attrice deve anche allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente.

Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve infatti anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro nell'interesse della società, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/05).

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/08) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.

Dunque la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori - e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempimenti; infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr. Cass. 5876/11; Cass. 7606/11).

Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.

Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. 22911/10).

In relazione all'ambito della responsabilità ex art. 2476 c.c. e quindi anche del potere di intervento del Tribunale, va poi ricordato che l'inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo non può essere desunto da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale, ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero



Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società.

Chiusa questa doverosa premessa espositiva, vanno richiamate le singole contestazioni riportate nell'atto di citazione: per comodità espositiva, essendo plurime le contestazioni, appare opportuno riportare integralmente i capi della citazione contenenti le singole contestate condotte di mala gestio.

E' stato pertanto allegato in citazione che: "...

... **13.** ... , nel corso degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un esame degli estratti conto bancari intestati alla società ... ha permesso di rilevare che il signor Cristiano Meloni, sia attraverso assegni sia attraverso bonifici bancari, ha prelevato dal conto corrente intrattenuto presso la Banca Popolare del Lazio e intestato a S.I.P. S.r.l. - sul quale era stato versato quanto liquidato alla S.I.P. dal custode giudiziario (euro 161.568,22) - diverse somme di denaro tra le quali:

Anno 2007 ...

- in data 06-08 febbraio 2007 è stata sottoscritta polizza Arca Assicurazioni S.p.A. in favore del signor Cristiano Meloni per euro 182,00;
- in data 28 febbraio-5 marzo 2007 è stato eseguito un pagamento, con assegno n. 05104-03209-0024362724, a favore del dott. Paolo Maria Ciabattoni di euro 7.336,00 per lo "studio della pratica e consulenza prestata per l'acquisizione del credito e successivo utilizzo al fine dell'assegnazione dell'immobile Hotel de La ville" ... . In realtà, l'acquisizione di quel credito è stata curata dalla signora Pavoni che non si è avvalsa della consulenza del dott. Ciabattoni. In conclusione, questo pagamento non risulta riferibile all'adempimento di obbligazioni riconducibili alla S.I.P. S.r.l.;
- in data 10 ottobre 2007 risultano prelevati € 4.000,00 in contanti;
- in data 18 ottobre 2007 risultano prelevati € 1.500,00 in contanti;

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

- in data 30 ottobre 2007 risultano prelevati € 3.021,00 per "spese per bonifico estero eu 3.000,00 + spese eu 21,00";

- in data 20-26 novembre 2007 risulta emesso l'assegno n.05104-03209-0023732294 per € 6.000,00 a favore di "noi medesimi" e riscosso dal signor Cristiano Meloni quale legale rappresentante della S.I.P. S.r.l. ....;

Anno 2008 ...

- in data 01-05 febbraio 2008 è stata sottoscritta polizza Arca Assicurazioni S.p.A. in favore del signor Cristiano Meloni per euro 185,00;

- in data 21-25 novembre 2008 è stato prelevato con assegno n. 05104-03209-0030862056 emesso all'ordine del signor Cristiano Meloni l'importo di € 2.000,00;

- in data 28-31 dicembre 2008 risulta eseguito un bonifico bancario di € 1.500,00 a favore di Cristiano Meloni con causale "cassa soci";

Anno 2009 ...

- in data 01-04 febbraio 2009 è stata sottoscritta polizza Arca Assicurazioni S.p.A. in favore del signor Cristiano Meloni per euro 185,00;

- in data 28 aprile 2009 risulta effettuato un bonifico bancario a favore di Cristiano Meloni per € 15.000,00 a titolo di "restituzione finanziamento", prestito che in realtà non risulta sia mai stato eseguito dal signor Meloni. ... .

La posta di bilancio relativa ai finanziamenti verso i soci viene poi azzerata con l'approvazione del bilancio dell'anno 2010 ...

Anno 2010 ...

- in data 01-03 febbraio 2010 è stata sottoscritta polizza Arca Assicurazioni S.p.A. in favore del signor Cristiano Meloni per euro 185,00;

Anno 2011 ...

- in data 28 febbraio – 03 marzo 2011 è stato emesso assegno n. 05104-03209-0204348036 all'ordine del signor Cristiano Meloni per euro 2.000,00.

Altri importi ancora sono stati prelevati dal conto corrente della S.I.P. per compensi dell'amministratore unico, signor Cristiano Meloni, e precisamente:

Anno 2008 ...



Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

- in data 26-27 giugno 2008 risulta disposto un bonifico bancario a favore di Cristiano Meloni per € 1.500,00 a titolo di "compensi amministratore";
- in data 19-21 ottobre 2008 è stato disposto un ordine di bonifico di € 4.000,00 a favore di Cristiano Meloni a titolo di "compensi amministratore";
- in data 27-29 ottobre 2008 è stato disposto un ordine di bonifico di € 1.500,00 a favore di Cristiano Meloni a titolo di "compensi amministratore";

Anno 2009 ...

- in data 16 marzo 2009 risulta effettuato un bonifico bancario a favore di Cristiano Meloni per € 1.000,00 a titolo di "compensi".

... L'importo complessivo dei pagamenti senza giustificazione e dei prelievi effettuati dall'Amministratore Unico risulta ammontare complessivamente a Euro 50.909,00.

...

... **14.** Le verifiche contabili hanno poi fatto emergere che nell'anno 2007 sono stati emessi assegni a favore del signor Eugenio Meloni (ovviamente dal medesimo incassati), genitore dell'Amministratore Unico, per complessivi euro 21.500,00 (disposizione di bonifico bancario del 6-8 febbraio 2007 per euro 3.500,00 a titolo di pagamento notaio ...; assegno n.05104-03209-0024362723 del 20 febbraio 2007 per € 3.000,00; l'altro n. 05104-03209-0024362725 del 3 aprile 2007 per € 5.000,00; un altro ancora, avente n. 05104-03209-0024362726, del 15 maggio 2007 sempre per euro € 5.000,00; un ulteriore con n.05104-03209-0030862056 del 6 ottobre 2008 per € 2.000,00 e infine uno avente n.05104-03209-0030862059 del 3 dicembre 2008 di altri euro 3.000,00, .... Le elargizioni a favore dei familiari includono anche un bonifico bancario del 27-29 dicembre 2008, di euro 2.000,00 a favore di Flaminia Meloni, sorella dell'Amministratore Unico, a titolo di "cassa soci" ... .

I prelievi non giustificati, comunque estranei all'oggetto sociale ed eseguiti in favore di familiari dell'amministratore ammontano a euro 23.500,00.

**15.** ... il precedente Amministratore Unico, signor Cristiano Meloni, ha eseguito numerosi pagamenti in favore di soggetti che non risultano aver mai avuto rapporti contrattuali con la società attrice. ... .

... In particolare, si fa riferimento ai seguenti versamenti a favore di terzi:



Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

Anno 2007 ...

- il 21 giugno 2007 risulta emesso l'assegno n.05104-03209-0024362727 di € 400,00 a favore di Promo Data S.a.s.;

- il 25 ottobre 2007 risulta emesso l'assegno n.05104-03209-0023732292 di € 1.300,00 in favore di Marco Romagnoli.

Anno 2009 ...

- Fra le altre operazioni anomale, risulta che in data 3-5 marzo 2009 il signor Cristiano Meloni ha eseguito, a favore di Telecom Italia S.p.A., a mezzo bonifico bancario, un pagamento di euro 1.337,00 per contratti di telefonia non imputabili all'attrice bensì a diversa società, tale Cami S.r.l., per utenze telefoniche a quest'ultima intestate ... .

Anno 2010 ...

- in data 9 luglio 2010 è stata pagata una fattura, presumibilmente in contanti, per euro 648,00 in favore di Autotrasporti Andrea Fontana, ma non è dato comprendere cosa sia stato trasportato, considerando che S.I.P. S.r.l. non fornisce beni e/o servizi occupandosi esclusivamente della gestione di un credito ipotecario.

Gli esborsi relativi agli anni in questione, effettuati a favore di terzi senza idonea giustificazione, ammontano a complessivi € 3.685,00. ...

**16.** ... l'Amministratore Unico sosteneva delle spese in nome e per conto della società che, sebbene formalmente avvalorate dall'emissione di formali fatture da parte di terzi, non erano e non sono però supportate da alcun valido contratto o rapporto e, comunque, non risultano coerenti con l'attività sociale.

Infatti, la S.I.P. ha concentrato tutte le proprie attività sociali nella gestione di un credito in contenzioso. Pertanto, si tratta di un'attività che non ha certamente richiesto una gestione continua e quotidiana degli affari sociali ma solo saltuaria e occasionale. Si consideri inoltre che S.I.P. non ha mai assunto né ha avuto, e attualmente non ha, dipendenti. ...

.... Sta di fatto che il signor Cristiano Meloni a decorrere dal luglio 2007 (in forza e per effetto di scrittura privata mai rinvenuta agli atti sociali) ha versato a titolo di



Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

*affitto per n.2 postazioni attrezzate le seguenti somme risultanti dagli estratti conto bancari ...:*

Anno 2007 ...

- 9-11 luglio 2007 € 1.440,00 pagati con assegno n.05104-03209-0024362728 a PROMOS come da fattura n.67/2007 ... ;
- 31 luglio-02 agosto 2007 € 1.440,00 pagati con assegno n.05104-03209-0024362729 a PROMOS come da fattura n.68/2007 ...;
- 19-21 settembre 2007 € 1.440,00 pagati con assegno n.05104-03209-0024362730 a PROMOS come da fattura n.81/2007 ...;
- 18-22 ottobre 2007 € 1.440,00 pagati con assegno n.05104-03209-0023732292 a PROMOS come da fattura n.96/2007 ...;
- 14-16 novembre 2007 € 1.440,00 pagati con assegno n.05104-03209-0023732293 a PROMOS come da fattura n.109/2007 ...;
- 07-11 dicembre 2007 € 1.440,00 pagati con assegno n. 05104-03209-0023732295 a PROMOS come da fattura n.123/2007 ....

Anno 2008 ...

- 11-15 gennaio 2008 € 1.440,00 pagati con assegno n.05104-03209-0023732296 a PROMO DATA come da fattura n.2/2008 ...;
- 06-08 febbraio 2008 € 1.440,00 pagati, a mezzo assegno bancario n.05104-03209-0023732297, a PROMO DATA come da fattura n.16/2008 ...;
- 06-10 marzo 2008 € 1.440,00 pagati, a mezzo assegno bancario n.05104-03209-0023732298, a PROMO DATA come da fattura n.29/2008 ...;
- 04-08 aprile 2008 € 1.440,00 pagati con assegno n.05104-03209-0023732299 a PROMO DATA come da fattura n. 42/2008 ...;
- 6-8 maggio 2008 Cristiano Meloni versava, con assegno n.05104-03209-0023732300, la somma di € 2.028,00 a PROMO DATA S.r.l. come risulta dalle fatture n.56-57 dell'1aprile - 2 maggio 2008 per spese condominiali e affitto n.2 postazioni ...;
- 11-13 giugno 2008 € 1.790,00 pagati con assegno n.05104-03209-0030862051 a PROMO DATA sia per affitto n.2 postazioni attrezzate sia per predisposizione e invio bilancio anno 2007 come da fatture n.85 e n.102/2008 dell'08 e 15 luglio ...;

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

- 08-15 luglio 2008 € 1.440,00 pagati con assegno n.05104-03209-0030862052 a PROMO DATA come da fattura n.113/2008 ...;
- 08-10 settembre 2008 € 1.440,00 pagati con assegno n.05104-03209-0030862053 a PROMO DATA come da fattura n.113/2008 ...;
- 12-16 settembre 2008 € 1.440,00 pagati con assegno n.05104-03209-0030862054 a PROMO DATA come da fattura n.114/2009 ...;
- 07-09 ottobre 2008 € 1.440,00 pagati con assegno n.05104-03209-003086205 a PROMO DATA come da fattura n.127/2008 ...;
- 10-12 novembre 2008 € 1.440,00 pagati con assegno n.05104-03209-0030862057 a PROMO DATA come da fattura n.142/2008 ...;
- 05-10 dicembre 2008 € 1.440,00 pagati con assegno n.05104-03209-0030862060 a PROMO DATA come da fattura n.152/2008 ...;
- Anno 2009 ...
- 13-15 gennaio 2009 € 1.440,00 versati con assegno n.05104-03209-0030865931 a PROMO DATA come da fattura n.1/2009 ...;
- 05-11 febbraio 2009 € 1.440,00 versati con assegno n.05104-03209-0030865932 a PROMO DATA come da fattura n.12/2009 ...;
- 06-11 marzo 2009 € 1.440,00 versati con assegno n.05104-03209-0030865933 a PROMO DATA come da fattura n.24/2009 ...;
- 03-07 aprile 2009 € 1.440,00 versati con assegno n.05104-03209-0030865934 a PROMO DATA come da fattura n.48/2009 ...;
- 13-15 maggio 2009 € 1.440,00 versati con assegno n.05104-03209-0030865935 a PROMO DATA come da fattura n.82/2009 ...;
- 18-22 giugno 2009 € 1.790,00 versati con assegno n.05104-03209-0030865936 a PROMOS 2008 di cui euro 1.440,00 per n.2 postazioni attrezzate ed euro 350,00 per predisposizione e invio bilancio telematico come da fatture n.100 e n.113/2009 ...;
- 24-28 luglio 2009 € 1.440,00 versati con assegno n.05104-03209-0030865937 a PROMOS 2008 come da fattura n.117/2009 ...;
- 11-15 settembre 2009 € 1.440,00 versati con assegno n.05104-03209-0030865938 a PROMOS 2008 come da fattura n.140/2009 ...;



Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

- 17-23 settembre 2009 € 1.440,00 versati con assegno n.05104-03209-0030865939 a PROMOS 2008 come da fattura n.154/2009 ...;

Nello stesso arco temporale, unitamente ai pagamenti relativi all'“affitto di n.2 postazioni attrezzate”, risultano effettuati in favore delle stesse società versamenti per: a) predisposizione e invio documenti al Fisco di cui alle fatture n.102/2007 e n.113/2009 nonché b) addebito relativo all'anno 2007 della quota pari al 25% delle spese condominiali, riscaldamento e energia elettrica di cui alla fattura n.56/2008, di cui sopra si è dato conto e precisamente:

Anno 2008 ...

- pagamento di euro 588,00 per “quota pari al 25% delle spese condominiali, riscaldamento e energia elettrica” di cui alla fattura n.56/2008;

- pagamento di € 350,00 a PROMO DATA per predisposizione e invio bilancio anno 2007 portato da fattura n.102/2008 del 4 luglio 2008;

Anno 2009 ...

- pagamento di € 350,00 a PROMO DATA per predisposizione e deposito bilancio telematico portato da fattura n.113/2009 del 9 giugno 2009.

Gli importi di cui alle ultime tre fatture venivano corrisposti dall'amministratore unico, signor Cristiano Meloni, unitamente a quelli relativi alle “n.2 postazioni attrezzate” di cui alle fatture n.57-85/2007 e n.100/2009.

...

Risultano così uscite, tra il 2007 e il 2009, per l'importo complessivo di euro 40.168,00 ... che deve ritenersi non giustificato e comunque incongruo rispetto all'attività e allo scopo sociale di SIP S.r.l. che, preme sottolineare, non ha mai concretamente assunto alcun dipendente in quanto superfluo rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale. ...

... 17. Infine, la situazione contabile al 28 ottobre 2011, nel cosiddetto “bilancio di verifica” redatto e consegnato dalla Promos 2008 S.r.l., anteriormente al passaggio di consegne dal vecchio all'attuale amministratore unico e al nuovo studio di consulenza commerciale e fiscale della S.I.P., evidenziava una “cassa” contanti pari a euro 36.191,52 ...

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

*Tale importo, però, non è mai stato ovviamente versato e/o riconsegnato dal signor Cristiano Meloni, all'atto della cessazione dalla propria carica di amministratore unico, nelle mani del nuovo organo amministrativo.*

*Le disponibilità liquide della S.I.P., al 28 ottobre 2011, ammontavano a euro 36.470,25, importo comprensivo dei 36.191,52 euro della cosiddetta 'cassa' contanti ...” (cfr. atto di citazione).*

Atteso il gran numero di contestazioni e di voci di danno, appare necessario sintetizzare schematicamente il quadro delineato in citazione: A) pagamenti senza giustificazione e prelievi effettuati dall'amministratore per complessivi 50.909,00 euro (punto 13 della citazione); B) prelievi non giustificati ed eseguiti in favore di familiari dell'amministratore per complessivi 23.500,00 euro (punto 14 della citazione); C) esborsi effettuati a favore di terzi senza idonea giustificazione per complessivi 3.685,00 euro (punto 15 della citazione); D) spese, tra il 2007 e il 2009, non giustificate da contratti per complessivi 40.168,00 euro (punto 16 della citazione) ed E) mancata consegna della cassa contanti per complessivi 36.191,52 euro (punto 17 della citazione).

Come discorso di carattere generale, valido per tutte le contestazioni, va ricordato che la società è onerata solo dell'allegazione e della prova dell'accertata uscita finanziaria, essendo onere dell'amministratore provare, in base a conferente allegazione, che l'esborso non vi è stato ovvero che l'impiego di risorse della società si era reso necessario per soddisfare esigenze o interessi della società stessa: valgono sul punto le superiori osservazioni sull'onere allegatorio e probatorio in tema di responsabilità contrattuale.

E' poi intuitivo, contrariamente a quanto da ultimo dedotto dal convenuto sulla tenuità o inesistenza del danno in relazione alle modeste spese di cui non era in grado di ricordare la giustificazione (cfr. memoria conclusionale di replica: 648,00 euro per una ditta di trasporti, 1.337,00 euro alla Telecom e 1.300,00 euro a tale Romagnoli), che qualsiasi uso del denaro della società per fini non 'sociali', fini della cui esistenza l'amministratore è onerato a fornire la relativa prova, costituisce un danno patrimoniale per la società, grande o piccolo che sia l'importo distratto.

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

Per quanto riguarda il punto A) non hanno trovato alcuna giustificazione le spese per il pagamento del premio polizza Arca Ass.ni in favore del sig. Meloni per gli anni 2007-2008-2009-2010 per un totale di 737,00 euro; né il pagamento con assegno di 7.336,00 euro nel febbraio-marzo 2007 in favore del dott. Maria Paolo Ciabattoni per lo “studio della pratica e consulenza prestata per l’acquisizione del credito e successivo utilizzo al fine dell’assegnazione dell’immobile Hotel de La Ville” (cfr. doc. 16 di parte attrice: estratto conto e fattura n° 14/07 del 28/2/07); né il prelievo in contanti nel 2007 di complessivi 14.521,00 euro; né l’incasso, a mezzo assegni o bonifici, di complessivi 28.500,00 euro, a titolo di pretesa restituzione finanziamenti e pretesa liquidazione di compensi, per complessivi 51.094,00 euro.

In relazione al pagamento delle polizze assicurative per 737,00 euro, non è necessario soffermarsi sul punto, stante anche l’assenza di difesa sul punto da parte del convenuto.

In ordine al compenso di 7.336,00 euro in favore del dott. Ciabattoni il convenuto ha allegato che la giustificazione dell’esborso, mai contestato dalla società o dalla socia, si desumeva dal contenuto della proposta a suo tempo inviata dal professionista, con indicazione delle prestazioni che avrebbe reso, ed ha dedotto che, sebbene la proposta fosse stata inviata personalmente al Meloni, in realtà destinataria delle suddette prestazioni fosse appunto la SIP Srl, all’epoca non ancora costituita e quindi non ancora attiva fiscalmente.

Al riguardo si osserva che l’acquisizione dei crediti era stata curata dalla Pavoni già nel giugno 2006 (cfr. docc. 5 e 6 di parte attrice), poi ceduti pro soluto a novembre 2006 dalla stessa alla SIP Srl (cfr. docc. 3 e 4 di parte attrice) e non risulta che la Pavoni si fosse avvalsa della consulenza del dott. Ciabattoni; in ogni caso cliente del professionista sarebbe stata appunto la Pavoni e non la società.

Come discorso generale in ordine alle prestazioni professionali che il dott. Ciabattoni avrebbe offerto di rendere, osserva il Collegio che la superiore giustificazione del convenuto non può essere condivisa, in quanto, come dedotto dallo stesso, all’epoca della conclusione del contratto di prestazione d’opera professionale la S.I.P. Srl non era ancora costituita e quindi non poteva essere parte

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

del contratto di prestazione d'opera, a nulla rilevando che fosse in prospettiva la beneficiaria della prestazione. Al riguardo va ribadito che nel contratto d'opera intellettuale la qualità di cliente e quindi di soggetto obbligato al pagamento del compenso spetta a colui che ha richiesto il compimento dell'attività professionale e si è accordato in tal senso con il professionista, essendo irrilevante che di fatto la prestazione sia rivolta al soddisfacimento dell'interesse di un terzo (cfr. Cass. 1768/83).

Non è pertanto condivisibile quanto da ultimo dedotto dal convenuto sul fatto che "... Del tutto legittimo pertanto porre a carico della società il suddetto importo, proprio in quanto beneficiaria delle prestazioni professionali rese dal commercialista. ..." (cfr. comparsa conclusionale del convenuto).

Passando alla pretesa auto-restituzione di un finanziamento di 15.000,00 euro con bonifico bancario in data 28/4/09 (cfr. doc. 15.3), non vi è prova che effettivamente il convenuto abbia effettuato un prestito alla società con diritto alla restituzione; non si esclude che i soci possano apportare finanziamenti alla società ed è nota al riguardo la distinzione fra capitali di credito e capitali di rischio, ma è necessario allegare e provare che il denaro è stato dato appunto a titolo di mutuo, con diritto alla restituzione alla scadenza del termine pattuito.

La costante giurisprudenza ha affermato, quanto ai relativi oneri allegatori e probatori, che resta a carico di chi agisce per la restituzione l'onere di fornire la prova, in base a conferente allegazione, del titolo posto a fondamento della domanda e cioè che quel determinato versamento derivi proprio da un mutuo e non si configuri invece quale apporto del socio al patrimonio dell'impresa collettiva (cfr. Cass. 7692/06); quindi non sarebbe di per sé sufficiente neanche la prova della semplice materiale consegna del denaro o di altra cosa fungibile (cfr. Cass. 3642/04).

Dunque, mutatis mutandis, il convenuto, ex amministratore della società, avrebbe dovuto allegare e provare che effettivamente quella somma fosse stata da lui corrisposta a titolo di mutuo e che fosse scaduto il termine per la restituzione: nulla risulta al riguardo.

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

In conclusione il convenuto non aveva diritto di procedere, meno che mai autonomamente, alla ripetizione dell'importo di 15.000,00 euro.

Lo stesso discorso di carenza di giustificazione vale anche per il prelievo in contanti nel 2007 di complessivi 14.521,00 euro (cfr. docc. 15.1 e 17 di parte attrice).

A proposito dei pretesi 'compensi amministratore', osserva il Collegio che non risulta alcuna conferente deliberazione dell'assemblea dei soci che legittimasse un tale pagamento, di fatto autoliquidatosi dall'amministratore, non senza dimenticare che l'art. 25 dell'atto costitutivo stabilisce che il compenso dell'amministratore deve essere calcolato secondo parametri specifici: sulla questione poi si tornerà.

Dunque non è dovuta la somma, accertata come auto-liquidata per compensi, per 13.500,00 euro.

Per quanto riguarda il punto B) non hanno trovato alcuna plausibile giustificazione le elargizioni, effettuate con risorse finanziarie della società, in favore di Meloni Eugenio (padre del convenuto), a nome del quale sono stati emessi assegni (poi incassati) o effettuati bonifici bancari per complessivi 21.500,00 euro negli anni 2007-2008, come dettagliatamente riportato in citazione (disposizione di bonifico bancario del 6-8 febbraio 2007 per 3.500,00 euro a titolo di pagamento notaio ...; assegno n.05104-03209-0024362723 del 20 febbraio 2007 per 3.000,00 euro; altro n. 05104-03209-0024362725 del 3 aprile 2007 per 5.000,00 euro; altro n. 05104-03209-0024362726, del 15 maggio 2007 sempre per 5.000,00 euro; altro n.05104-03209-0030862056 del 6 ottobre 2008 per 2.000,00 euro e uno n.05104-03209-0030862059 del 3 dicembre 2008 di 3.000,00 euro) e provato documentalmente (cfr. docc. 15.1 e 18 di parte attrice). Stesso discorso vale per l'elargizione di 2.000,00 euro a mezzo di bonifico bancario del 27-29 dicembre 2008 in favore di Meloni Flaminia, sorella dell'amministratore, a titolo di 'cassa soci' (cfr. doc. 19 di parte attrice).

In comparsa di risposta il convenuto ha allegato che la Pavoni, terza chiamata, aveva intrattenuto per almeno un decennio una relazione sentimentale con Meloni Eugenio, padre di esso convenuto, e che la somma di 21.500,00 euro sarebbe stata

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

alla stessa “... rigirata dal sig. Meloni Eugenio dietro sua insistente richiesta ...” (cfr. comparsa di risposta, a pag. 11).

Orbene, ritiene il Collegio, a prescindere da ogni indagine sui rapporti personali dei soggetti indicati, che la giustificazione addotta dal convenuto dimostra in maniera inequivocabile la fondatezza della condotta di mala gestio contestata, in quanto, contravvenendo ai propri doveri di buon amministratore, il Meloni ha distratto risorse della società, soggetto giuridico nettamente distinto ed autonomo dalla socia Pavoni -e dal reale o presunto compagno della stessa- e dall’amministratore -e dai parenti dello stesso- e non ha evitato, al di là dell’uso che possa averne fatto il padre, che il denaro della società fosse sottratto dai fini sociali.

D’altro canto non costituisce valida giustificazione il fatto che l’amministratore, all’epoca dei fatti (2007-2011) appena trentenne essendo nato nel 1978, fosse asseritamente mero esecutore di decisioni prese da altri (cfr. comparsa conclusionale del convenuto: “... Inoltre, non ci si stancherà dal ribadire che tutte le decisioni di natura economica -nessuna esclusa- erano concordate tra la predetta sig.ra Pavoni ed il sig. Eugenio Meloni, ivi compreso, ovviamente, il compenso da corrispondere all’amministratore. ...”); infatti, proprio per la funzione svolta, l’amministratore deve essere il primo baluardo di legalità nella gestione della società e non può, per esonerarsi da responsabilità, richiamare l’influenza esercitata da altrui, cui asseritamente non avrebbe saputo tener testa nel superiore interesse della società.

A tale riguardo già nell’ordinanza cautelare si era avuto modo di precisare che “... non assumono alcun rilievo i rapporti personali fra il Meloni (già amministratore unico e socio di minoranza della SIP) e la Pavoni ovvero fra costoro e terzi soggetti, siano essi padri, compagni o mariti ...”.

In relazione a questo punto B) gli esborsi non giustificati ammontano a 23.500,00 euro.

Per quanto riguarda il superiore punto C), non hanno trovato alcuna giustificazione la spesa di 400,00 euro a favore di Promo Data Sas con assegno 05104-03209-0024362727 emesso in data 21 giugno 2007 (cfr. doc. 20 di parte attrice); l’esborso di 1.300,00 euro in favore di tale Marco Romagnoli con assegno

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

n.05104-03209-0023732292 emesso il 22 ottobre 2007 (cfr. citato doc. 20 di parte attrice); la spesa di 1.337,00 euro per contratti di telefonia imputabili non all'attrice, ma ad una diversa società, la Cami Hotel Srl, di cui il Meloni era amministratore unico (cfr. doc. 29 di parte attrice: visura CCIAA), pagamento eseguito in data 3-5 marzo 2009 a mezzo bonifico bancario a favore di Telecom Italia Spa (cfr. doc. 21 di parte attrice: estratto conto Banca Popolare del Lazio, relativo al primo trimestre del 2009); il pagamento in data 9 luglio 2010 della fattura n° 15 per 648,00 euro in favore di Autotrasporti Andrea Fontana, senza alcuna giustificazione da parte dell'amministratore (cfr. doc. 22 di parte attrice).

Gli esborsi relativi a questo punto C), privi di giustificazione, ammontano quindi a complessivi 3.685,00 euro.

In relazione al punto D), ossia alle spese per la locazione di due postazioni attrezzate (in pratica due uffici) dal luglio 2007 ed al pagamento delle fatture a tal fine emesse da PROMO DATA Srl e da PROMOS 2008 S.r.l., società riconducibili al dott. Ciabattoni, nonché al pagamento pro quota delle spese condominiali, di riscaldamento ed energia elettrica, l'attrice ha allegato che, visto il concreto oggetto, non vi era stata l'assunzione di alcun dipendente, in quanto superflua, e che quindi la spesa per affitto non era stata assunta per soddisfare interessi della società.

In particolare l'attrice ha allegato che aveva svolto, fin dalla sua costituzione, un'unica attività incentrata nella gestione di due crediti acquistati da Trevi Finance Spa dalla Pavoni e da quest'ultima poi ceduti ad essa attrice; che si era trattato di un'operazione, avente ad oggetto la cessione di crediti garantiti da ipoteca iscritta su un compendio immobiliare avente destinazione alberghiera e sito nel Comune di Latina (cfr. citati docc. 3-4-5 e 6); che, se pur era vero che le opposizioni all'esecuzione sollevate dai debitori eseguiti e/o da terzi avevano dato vita a dei contenziosi giudiziari, la concentrazione delle attività sociali esclusivamente su quella procedura esecutiva aveva di fatto determinato un'operatività aziendale piuttosto ridotta e, comunque, discontinua.

Da parte sua il convenuto ha allegato che la società, avendo rapporti con terzi, aveva comunque la necessità di dotarsi di un ufficio e che nulla impediva che la

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

società potesse avere la sede presso lo studio del proprio commercialista, con previsione del pagamento di un canone di locazione.

Sul punto non può certo il Collegio sindacare la scelta di un amministratore di dotare la società di una sede né di individuare la sede dove lo ritiene più utile e funzionale né tanto meno la scelta di dotarla di accesso ad Internet e di linea telefonica per i contatti con l'esterno.

Ciò che rileva, come contestato dall'attrice, è che il convenuto abbia fatto accollare alla società costi di affitti, con tutti gli oneri condominiali conseguenziali, goduti pure da soggetti terzi, anche estranei alla società, senza che fosse possibile alcuna distinzione dei ruoli e dei costi e senza aver proceduto al recupero nei confronti di questi soggetti.

Invero, prendendo spunto dal verbale di sommarie informazioni del 23/1/14 della GdF, prodotto dal convenuto all'udienza di p.c. del 9/3/15, si deve constatare, facendo propria la considerazione del convenuto sul fatto che era impensabile che il dott. Ciabattini, sentito dai militari, avesse dichiarato il falso (cfr. memoria di replica), che il professionista ha dichiarato che *"... tramite PROMO DATA, società della quale sono amministratore, stipulai con l'allora amministratore della SIP una scrittura privata con la quale consentivo loro l'affitto e l'utilizzo di due (02) postazioni attrezzate, localizzate in due stanze all'interno del mio studio sito a Roma via Nicolò Porpora n° 9, della quale vi fornisco copia. ... Dette postazioni sono state utilizzate sia dal sig. Cristiano Meloni, amministratore della SIP, da Eugenio Meloni (padre di Cristiano) e dalla sig. Lucia Pavoni, i quali avevano pieno utilizzo delle loro postazioni, comprese utenze e la linea fax ..."*.

Dunque l'amministratore Meloni, che fra l'altro ha affittato due distinte postazioni attrezzate e non una sola come sarebbe stato logico in difetto di giustificazione sul doppio affitto, ha consentito che altri (i citati Meloni Eugenio e Pavoni Lucia) utilizzassero le strutture senza aver avuto alcun titolo o ragione di prestare attività a favore della SIP Srl ovvero di utilizzare beni e strutture della società: il fatto che la Pavoni fosse socia non costituiva titolo sufficiente per utilizzare

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

dette postazioni. Inoltre, come detto, non risulta che il convenuto abbia proceduto alla richiesta di rimborso da parte di detti fruitori.

Va poi evidenziato che il dott. Ciabattoni, sentito dalla GdF, non ha dichiarato che nelle stanze affittate la SIP Srl vi svolgesse la propria attività di impresa ovvero che il Meloni svolgesse ivi solo ed esclusivamente attività amministrativa riconducibile all'odierna attrice.

Se poi si considera che il contratto per l'affitto delle due postazioni attrezzate sarebbe stato stipulato in data 1/7/07 tra la SIP Srl e la PROMO DATA Sas, non emerge né è stato allegato dal convenuto a quale titolo ed in virtù di quale contratto sarebbero poi intercorsi rapporti con le altre due società riconducibili sempre al dott. Ciabattoni, ossia la PROMO DATA Srl e la PROMOS 2008 Srl; quindi, in difetto di conferente deduzione sul punto e su detti cambiamenti della pretesa locatrice, i pagamenti delle fatture emesse da queste altre società non troverebbero alcun fondamento negoziale ed alcuna giustificazione.

A conferma di detta non chiara situazione, in atti risultano prodotti un assegno datato 21/6/07 (doc. 20 di parte attrice) e bollettini di pagamento Acea del 2007 intestati alla PROMO DATA Sas (doc. 24), ma anche ricevute 2007, 2008 e 2009 relative all'affitto emesse dalla PROMO DATA Srl e dalla PROMOS 2008 Srl.

In comparsa conclusionale, a proposito della questione della locazione degli uffici, il convenuto ha allegato che "... Le circostanze relative alla conoscenza da parte della sig.ra Pavoni del contratto di affitto, così come l'utilizzo delle postazioni internet e del fax, in corrispettivo del quale venivano versati i canoni di locazione al dott. Paolo Maria Ciabattoni, dimostrano che l'iniziativa avanzata dalla ricorrente è del tutto strumentale. ...", ma al riguardo va ribadito che l'azione sociale di responsabilità è stata proposta dalla società, soggetto distinto dai soci e dall'organo amministrativo, per il risarcimento di un danno patrimoniale proprio.

In conclusione l'intera somma per pagamento di canoni di affitto di due postazioni attrezzate (40.168,00 euro) va posta a carico del convenuto, in quanto si tratta di spese non pienamente giustificate.

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

Per quanto riguarda il punto E), ossia il contestato ammanco di cassa di 36.191,52 euro, l'attrice ha allegato che, in base alla situazione contabile al 28/10/11 risultante dal "bilancio di verifica" redatto e consegnato dalla Promos 2008 Srl prima del passaggio di consegne dal vecchio all'attuale amministratore, risultava una 'cassa contanti' pari appunto a 36.191,52 euro, somma che, al momento dell'effettivo passaggio di consegne, il convenuto non ha versato al nuovo organo amministrativo.

Da parte sua il convenuto ha eccepito che non era stata data la prova dell'esistenza della cassa ed ha comunque contestato l'ammontare della stessa, come indicato dall'attrice.

Al riguardo è sufficiente richiamare il bilancio di verifica al 28/10/11 (cfr. doc.11 di parte attrice), ove risulta riportata appunto la somma di 36.191,52 euro alla voce 'denaro e valori in cassa', senza alcuna specifica ed analitica contestazione da parte del convenuto.

Dunque, una volta ritenuto processualmente accertato il suddetto dato contabile, sarebbe stato onere del convenuto, quale appunto ex amministratore, giustificare le ragioni della non coincidenza, al momento del passaggio delle consegne, fra dato reale e dato contabile; quindi è dovuta dal convenuto anche detta somma di 36.191,52 euro.

Alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto è processualmente emerso che il convenuto non ha agito perseguendo l'oggetto sociale né curando l'interesse della società, che invero ha visto depauperato il proprio patrimonio a causa della condotta di mala gestio del suo ex amministratore, condotta tesa invero a soddisfare interessi personali (compensi mai deliberati e riconosciuti, rimborsi per finanziamenti mai effettuati) ovvero di soggetti al medesimo legati da ragioni familiari (Eugenio e Flaminia Meloni) o professionali (dott. Ciabattoni e le società – Promos, Promo Data e Promos 2008 – a quest'ultimo riconducibili), così depauperando il patrimonio della S.I.P. Srl per complessivi 154.638,52 euro.

E' pertanto conseguenziale, in accoglimento della domanda attrice, la condanna del convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di 154.638,52 euro, oltre alla rivalutazione monetaria, in base ai



Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

noti indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal 6/4/12 fino alla presente sentenza e, sulla somma così attualizzata, agli interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo effettivo.

Il dies a quo è stato equitativamente determinato con riferimento alla data della deliberazione di esercizio dell'azione sociale, apparendo oltremodo difficoltoso individuare, per ogni singola voce di danno, la data esatta dell'esborso finanziario, privo di giustificazione.

Passando all'esame dei vari capi della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto nei confronti tanto dell'attrice quanto della terza chiamata, la cui costituzione in giudizio ha sanato ogni eventuale irregolarità nella notificazione della citazione ex L. 53/94 (cfr. comparsa di risposta della terza chiamata), se evidenzia in parte l'inammissibilità ex art. 36 c.p.c. ed in parte l'infondatezza.

In dottrina ed in giurisprudenza è stata riconosciuta l'astratta ammissibilità di domande svolte dal convenuto nei confronti, oltre che dell'attore, anche di un terzo chiamato ed è stato evidenziato al riguardo che la proponibilità anche di tali domande, finalizzate ad ottenere la condanna della parte destinataria della pretesa, soggiace alla stessa disciplina delle domande riconvenzionali dettata dall'art. 36 c.p.c., in base al quale è previsto che "(i)l giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, ...".

In astratto dunque sono ammissibili dette domande riconvenzionali, ma è pur sempre necessario che tutto ciò avvenga nei limiti di cui al citato art. 36 c.p.c..

Nel caso di specie il convenuto ha instato (cfr. capo 4 delle conclusioni in epigrafe) per l'accertamento del suo diritto al compenso per l'attività svolta quale amministratore e per la condanna della società attrice al pagamento della complessiva somma di 120.600,00 euro o la differente somma, comunque non inferiore a detta cifra.

La domanda sarebbe astrattamente inammissibile, in quanto la questione della liquidazione del compenso non era oggetto di causa -è ben vero che una delle contestazioni, poste a fondamento dell'azione sociale di responsabilità, riguarda

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

l'autoliquidazione di somme a titolo di preteso compenso, non oggetto invero di alcuna previa deliberazione assembleare, ma il convenuto non ha spiegato la domanda riconvenzionale al fine di giustificare i contestati prelievi ovvero per eccepire in compensazione il proprio preteso credito al controcredito di parte attrice-, ma nel caso che qui ci occupa, non ricorrendo nello specifico alcuna ipotesi di rilevanza d'ufficio (cfr. Cass. 8814/15: "*L'inammissibilità della domanda riconvenzionale che non comporti spostamento di competenza non è rilevabile d'ufficio, ma solo su tempestiva eccezione della parte riconvenuta*"; Cass. 8227/90), si deve procedere all'esame del merito, avendo la società attrice contestato in punto di fatto e di diritto la domanda riconvenzionale in tema di determinazione e liquidazione del compenso, senza eccepirne in parte qua l'inammissibilità.

La domanda riconvenzionale è infondata e va rigettata.

In base allo statuto è previsto all'art. 25 che "ai componenti dell'organo amministrativo potrà spettare un compenso annuo, da determinarsi dall'assemblea, in misura fissa e/o in misura variabile, da calcolarsi percentualmente sugli utili di bilancio, al lordo delle imposte ed un'indennità di fine rapporto, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni" (cfr. doc. 1 di parte attrice: atto costitutivo e statuto).

Contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, la mancanza di apposita deliberazione assembleare non sarebbe di per sé ostativa al riconoscimento del compenso, qualora lo statuto non preveda la gratuità della prestazione: nel caso di specie l'uso del tempo futuro e del verbo 'potere' non esclude che si trattasse di una prestazione onerosa.

Il rapporto di amministrazione costituisce, secondo la migliore ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale, non un mandato, ma una figura di contratto a sé stante: i soci provvedono a designare le persone degli amministratori alla carica, carica la cui portata, però, nei suoi connotati basilari, è determinata dalla legge.

Dunque il suddetto rapporto, sicuramente di natura contrattuale, va ricondotto nell'ampio genus del contratto di prestazione d'opera, in cui peraltro continuano ad assumere rilievo, come fonti integrative, tanto la disciplina del contratto di mandato

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

quanto la disciplina del codice civile, che predetermina in larga parte il contenuto di detto contratto: si parla di contratto, in quanto è pur sempre necessario l'incontro di volontà fra le parti (cfr. Cass. 6928/01).

Pertanto, pur con il non ignorato contrasto giurisprudenziale, ritiene il Collegio che si sia in presenza di un contratto sui generis, riconducibile, pur con tutte le peculiarità, nell'ambito di un rapporto professionale autonomo (cfr. citata Cass. 19714/12).

Si tratta di regola di un contratto oneroso (arg. ex art. 2389 c.c.), rimettendo la legge la determinazione del compenso all'atto della nomina ovvero a successiva deliberazione assembleare.

Tanto premesso, si ribadisce che detta mancata deliberazione sul compenso non è ostativa all'intervento del Giudice; infatti è noto, in base a condivisa giurisprudenza di legittimità e di merito, che la mancata deliberazione assembleare di per sé non impedirebbe di determinare il compenso, alla luce dell'art. 2233 c.c., in base alla natura, alla qualità e quantità dell'attività svolta (cfr. Cass. 16764/05: "*La pretesa di un amministratore di società di capitali al compenso per l'opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita dall'atto costitutivo o dall'assemblea, può esserne chiesta al giudice la determinazione equitativa*").

In conclusione, mentre sicuramente era necessaria una deliberazione assembleare per il riconoscimento del compenso fisso, nulla impedirebbe, vista anche la previsione statutaria di parametri di riferimento, che l'Autorità giudiziaria possa determinare il compenso.

Nel caso di specie la domanda è peraltro da rigettare, in quanto il convenuto, che ha allegato di aver diritto a 120.600,00 euro (pari a circa 1.800,00 euro al mese) per l'incarico di amministratore svolto dal giugno del 2006 al gennaio 2012, non ha comunque indicato, sulla base dei richiamati parametri statutarî, quali sarebbero stati i concreti dati contabili su cui determinare il compenso, viepiù se si considera che l'attrice ha eccepito l'inesistenza di utili di bilancio.

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

Inoltre il convenuto non ha analiticamente allegato in che cosa, con specifico riferimento alle funzioni di amministratore della società attrice, sarebbe consistita la sua attività, così da consentire di poter procedere alla successiva fase probatoria ed alla valutazione da parte del Collegio: in comparsa di risposta, a giustificazione della richiesta di 1.800,00 euro, in aggiunta a quanto ammesso di essere già stato liquidato nel periodo giugno 2006 – gennaio 2012 (418,00 euro mensili), il convenuto ha fatto riferimento ai seguenti indici: “ ... la delicatezza dell’incarico espletato, i viaggi continui tra Roma e Latina, gli ampi benefici ritratti dalla società amministrata, il possesso della laurea da parte dell’esponente ...” (cfr. comparsa di risposta, a pag. 12).

Si tratta di elementi talmente generici ed evanescenti che non è necessario soffermarsi oltre sul punto.

Ai capi 5) e 6) della domanda riconvenzionale il convenuto ha fatto riferimento, sempre nell’ambito della spiegata domanda riconvenzionale, alla scrittura privata del 18/10/11 e ne ha chiesto la risoluzione -la risoluzione deve in ipotesi riguardare il contratto cristallizzato nella citata scrittura privata e non la scrittura privata in se-, per grave inadempimento tanto della terza chiamata che della società attrice, con condanna in solido di entrambe al risarcimento dei danni per non meno di 1.693.827,00 euro.

La citata scrittura privata del 18/10/11 aveva ad oggetto il riconoscimento da parte della Pavoni di una provvigione in favore del convenuto Meloni per l’acquisto, da parte della Pavoni, di crediti dalle citate Trevi Finance Spa e Trevi Finance n.3 Srl garantiti da ipoteca sul complesso immobiliare di proprietà della Hotel de la Ville Sas.

E’ di tutta evidenza, anche a voler ritenere (cfr. comparsa di risposta del convenuto a pag. 11), che detta provvigione potesse essere riconosciuta al Meloni anche per il tramite della S.I.P. Srl, che la predetta domanda riconvenzionale è chiaramente inammissibile, vista la sollevata eccezione, nei confronti della società attrice alla luce del richiamato art. 36 c.p.c.; infatti i rapporti fra il convenuto e la

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 62680/2012

Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

terza chiamata, rapporti che il convenuto ha inteso estendere anche alla società attrice, non hanno alcuna attinenza con il giudizio originario.

A nulla rileva, qualora si volesse per ipotesi esaminare anche il merito e disattendere il rilievo di inammissibilità, che il pagamento della pretesa provvigione potesse avvenire anche tramite la S.I.P. Srl, da configurare verosimilmente quale mero delegato al pagamento.

Va al riguardo ribadito che il rapporto nascente dalla citata scrittura privata non ha alcuna attinenza con l'originario giudizio, consistente nell'azione sociale di responsabilità, né il convenuto ha in ipotesi posto in compensazione il proprio preteso controcredito al credito vantato dalla società attrice a titolo di risarcimento danni.

Inoltre, come par di desumere dalla comparsa di risposta del convenuto, la responsabilità della società attrice, in solido con la terza chiamata, verrebbe individuata nel fatto che costei, all'epoca dell'introduzione del giudizio, era amministratore della società attrice, così che la pretesa responsabilità per il contestato inadempimento contrattuale della Pavoni potesse configurarsi come inadempimento anche della società attrice (cfr. comparsa di risposta a pag. 10-11: "... se si considera poi che le somme oggi richieste in restituzione allo scrivente rappresentano una percentuale quasi irrisoria in raffronto a quanto gli dovrà spettare a titolo di percentuale sulla cessione dell'immobile, non vi è dubbio che l'iniziativa assunta dalla Pavoni ... si connoti per una totale mala fede e pretestuosità idonea comunque a legittimarne la condanna al risarcimento dei danni: la sig.ra Pavoni, difatti, anche n.q. di l.r.p.t. della SIP Srl, ha violato gli accordi intercorsi giacché l'azione di responsabilità oggi avanzata denota la volontà di sottrarsi alla propria obbligazione con tutto ciò che ne consegue in termini risarcitori, ...").

E' chiara l'infondatezza di una tale prospettazione, non potendo la società rispondere di fatti del proprio amministratore, fatti addirittura estranei al rapporto gestorio, e dovendosi ribadire che la società è soggetto giuridico distinto ed autonomo rispetto ai soci ed all'organo amministrativo.

La medesima domanda riconvenzionale è invece ammissibile nei confronti della terza chiamata, in quanto, nonostante non si rientri nella previsione di cui all'art.

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

36 c.p.c., la terza chiamata non ne ha eccepito l'inammissibilità in questo giudizio ed anzi si è difesa nel merito.

Il convenuto, attore in riconvenzionale, ha instato per la risoluzione del contratto risultante dalla citata scrittura privata del 18/10/11 (capo 5 delle conclusioni) e per il conseguenziale risarcimento dei danni (capo 6 delle conclusioni) sul presupposto in fatto che “ ... non vi è dubbio che l'attuale iniziativa posta in essere dalla sig.ra Pavoni, anche nella qualità di l.r.p.t. della SIP, denoti in maniera inequivocabile l'intenzione di non adempiere ai patti contenuti nella menovata scrittura: evidenti criteri di correttezza e di buona fede contrattuale, difatti, escludono che chi si ritiene debitore per svariati milioni di euro possa indursi ad agire per il rimborso di somme tutto sommate irrisorie e, dunque, appare chiaro che la reale finalità dell'azione ex adverso promossa sia quella di evitare il riconoscimento della provvigione in favore dell'avente diritto. Sotto tale angolatura prospettica, quindi, nemmeno sembra il caso di dover attendere la vendita dell'immobile posto che l'iniziativa cui qui si resiste rappresenta già la dimostrazione dell'inottemperanza ai patti intercorsi tra le parti ... D'altro canto, è certo che l'autore di tale illegittima condotta debba identificarsi con la sig.ra Pavoni Lucia ovvero con la SIP Srl, in solido, per il cui tramite la medesima signora Pavoni aveva dichiarato di voler riconoscere al Meloni la provvigione sull'affare ...” (cfr. comparsa di risposta a pagg. 13 e 14).

Preliminarmente va ricordato, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nella domanda di risoluzione contrattuale -ma lo stesso discorso varrebbe nel caso di domanda di adempimento o di risarcimento dei danni per inadempimento, in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento- il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impositivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08;

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12; Cass. 8901/13; Cass. 826/15).

Nel caso di specie -l'eccezione di nullità sollevata dalla terza chiamata va disattesa, in quanto si tratta di una questione di infondatezza della pretesa, chiaramente prospettata- la domanda di risarcimento danni, oltre che a basarsi su una presunzione di inadempimento, trova il suo limite di fondo nell'errata commistione fra società e soci e/o organo amministrativo, laddove invece la società -come già detto- è un autonomo soggetto giuridico, distinto dalla compagine sociale e dall'organo amministrativo.

Si è parlato di presunzione di inadempimento, in quanto il convenuto ha prospettato l'inadempimento della Pavoni quanto al pagamento della provvigione, di cui alla citata scrittura privata del 18/10/11, esclusivamente sull'assioma che l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, peraltro finalizzata -a suo dire- ad un ridotto risarcimento dei danni (meno di duecento mila euro), fosse espressione dell'intenzione della Pavoni di non adempiere ai patti contenuti nella citata scrittura privata: si tratta di un processo alle intenzioni, che non attribuisce alcuna consistenza al dedotto inadempimento della Pavoni.

Inoltre, anche a voler superare detto difetto di allegazione su un reale ed effettivo inadempimento da parte della Pavoni con riferimento alle specifiche obbligazioni assunte ed ai termini previsti nella citata scrittura, non va dimenticato -si tratta di circostanza rilevante in termini di fatto estintivo dell'obbligazione e su cui il convenuto non ha argomentato- che, come allegato dalla terza chiamata (cfr. memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c.), con sentenza n° 738/13 del Tribunale di Roma (poi prodotta come doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c.) è stato dichiarato il fallimento della Hotel de la Ville Sas di Canti Sandro, con la conseguenza che, a seguito dell'apprensione dei beni alla massa fallimentare, non sarebbe più possibile la conclusione dell'affare e quindi la maturazione del diritto alla provvigione.

Il rigetto della domanda di risoluzione comporta il rigetto della connessa domanda di risarcimento danni; infatti, quest'ultima domanda è stata proposta proprio come conseguenziale all'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale (cfr.

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

conclusioni in epigrafe: “ ... 6) Per l’effetto condannare ...”) ed il rigetto della prima comporta automaticamente il rigetto della seconda (cfr. Cass. 1664/05: “*Nel caso di proposizione congiunta della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento dei danni il giudice e' tenuto, in ogni caso, a pronunciare sulla prima domanda e, solo se la rigetta, puo' ritenersi esonerato dal pronunciare espressamente sull'altra, dovendosi la medesima considerare implicitamente rigettata*”).

In conclusione la domanda di risoluzione e di risarcimento danni nei confronti della terza chiamata va rigettata.

L’ultima questione da esaminare è la domanda di manleva, da riquilibrare come di regresso, non potendo aver senso una domanda di garanzia fra due coobbligati, responsabili in solido nei confronti dell’attrice, così come, in caso di accoglimento della domanda attrice, il convenuto ha inteso qualificare sé stesso e la terza chiamata alla luce dell’invocato art. 2476, 7° comma, c.c., in base al quale è previsto che “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.

Per quanto riguarda la responsabilità del socio non amministratore va ricordato che attualmente l’art. 2476, 7° comma, c.c. estende la responsabilità solidale, unitamente agli amministratori, anche ai soci che si siano intromessi nella gestione della società, intenzionalmente decidendo o autorizzando il compimento di atti dannosi per la società, per i soci e per i terzi; infatti, oltre che sugli amministratori, la responsabilità grava anche su tutti quei soci che intenzionalmente abbiano deciso o autorizzato detto atto dannoso, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale.

L’intenzionalità, cui fa riferimento la norma, deve essere interpretata quale consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto e con accettazione, quindi, del rischio che da tale condotta possano derivare danni alla società, ai soci ed ai terzi; quindi, ai fini della sussistenza della responsabilità in capo al socio non amministratore, è

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

sufficiente che egli abbia deciso ed autorizzato e quindi abbia concorso al compimento dell'atto, nonostante avesse la consapevolezza della sua contrarietà a norme o a principi generali dell'ordinamento giuridico, con l'accettazione che da tale condotta possano derivare danni.

Vanno pertanto prese in considerazione tutte quelle manifestazioni di volontà espresse dai soci anche in forme non istituzionali e meramente ufficiose, ma tali in ogni caso da evidenziare l'ingerenza o anche l'influenza effettiva spiegata da costoro sugli amministratori.

Per la legittimazione all'azione contro i soci ex art. 2476, 7° comma, c.c. valgono le ordinarie regole previste per l'esercizio delle azioni di responsabilità contro l'organo amministrativo.

Di per sé il convenuto non sarebbe legittimato all'azione risarcitoria, ma questo non esclude che lo stesso sia invece legittimato a far valere la concorrente responsabilità del socio ex art. 2476, 7° comma, c.c., al fine della domanda di regresso.

Dunque si deve previamente verificare se, come dedotto dal convenuto, possa emergere una qualche responsabilità della terza chiamata ex art. 2476, 7° comma, c.c., per poi verificare se ed in quale misura possa essere accolta la domanda di regresso.

La risposta non può che essere negativa fin dal primo profilo di esame, in quanto in citazione il convenuto ha prospettato la responsabilità della socia Pavoni in termini di mera inerzia, prospettazione già di per sé incompatibile con la responsabilità del socio non amministratore (cfr. comparsa di risposta: "... se si fa riferimento alla documentazione versata nella fase cautelare, non vi è dubbio che il comportamento della socia Pavoni nel periodo dal 2006 (anno di assunzione della carica di amministratore da parte del Meloni) fino al 2012 (anno in cui il resistente ha rassegnato le proprie dimissioni) è stato caratterizzato da una totale e perdurante inerzia . ... è da rimarcare che la Pavoni, ben consapevole dell'operato del dott. Meloni, non ha mai ritenuto di doverlo contestare, revocare in dubbio ovvero esercitare i diritti alla stessa spettante per ciò che concerne il controllo sulle adunanze

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

assembleari, le ragioni della stipula del contestato contratto di affitto o i singoli pagamento da egli effettuati. Anzi, si ricava dalla documentazione versata in atti che era la stessa sig.ra Pavoni a spedire e ricevere fax dalla sede di via Porpora al proprio legale di New York ... senza mai avanzare nel corso di anni la benché minima riserva o obiezione circa la vigilanza e l'operatività del contratto di affitto intercorso con il dott. Ciabattini ...").

Al riguardo è agevole rilevare che la contestata inerzia e la mancata attivazione dei poteri di controllo da parte del socio non amministratore ex art. 2476, 2° comma, c.c. possono dipendere da svariati motivi e in ogni caso non sono assolutamente conferenti con la fattispecie delineata ex art. 2476, 7° comma, c.c., di cui si è dato conto.

Nella memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c., il convenuto ha allegato che la responsabilità della Pavoni andava individuata nel fatto che la stessa aveva impartito direttive al Meloni, mero strumento nelle mani della predetta, e di fatto assunto ogni decisione.

Come eccepito dalla terza chiamata (cfr. memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c.) si tratta di mutatio libelli, attraverso la prospettazione di fatti nuovi rispetto all'iniziale configurazione della responsabilità della Pavoni per mera sua inerzia.

L'ultimo profilo da esaminare, sempre nell'ottica della riqualificata domanda di regresso (capo 8 delle conclusioni in epigrafe), riguarda l'allegazione del convenuto sul fatto che la Pavoni si sarebbe appropriata della somma di 48.000,00 euro "... in quanto rigirata dal sig. Meloni Eugenio dietro sua insistente richiesta ..." (cfr. comparsa di risposta, a pag. 11).

Orbene, ribadito che detta circostanza non esonera da responsabilità l'amministratore ed anzi è la prova provata della scarsa diligenza del stesso, osserva il Collegio che, a tacer d'altro, si è al di fuori del perimetro dell'invocata responsabilità del socio non amministratore ex art. 2476, 7° comma, c.c..

In conclusione la domanda di regresso va rigettata.

Le spese di lite sono liquidate in dispositivo a favore dell'attrice e della terza chiamata e sono poste a carico del convenuto per la soccombenza.

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere invece applicato il Decreto Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri forensi, entrato in vigore il 3/4/14, prima che avesse termine l'attività professionale dei legali; l'udienza di p.c. si è infatti tenuta il 9/3/15 mentre i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti il 28/5/15 e pertanto deve essere applicato integralmente il nuovo regime, alla luce dell'art. 28 del citato DM 55/14 (arg. ex Cass. SU 17405/12, in relazione alla precedente riforma ex Decreto Ministero Giustizia 20/7/12 n° 140): lo stesso discorso vale anche per la fase cautelare, in quanto il ricorso è stato proposto in corso di causa.

Si è proceduto, quanto al giudizio di merito, alla somma degli importi indicati al minimo nella tabella 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e con riferimento allo scaglione '52.001-260.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore (7.795,00 euro).

Per la doppia fase cautelare sono stati presi in considerazione gli importi medi della tabella 'procedimenti cautelari', con riferimento allo stesso scaglione di valore (7.962,00 euro x 2)

Per la domanda spiegata dal convenuto nei confronti della terza chiamata (fase solo di merito), vanno applicati gli importi al minimo dello scaglione di valore '1.000.0001 – 2.000.000' (21.424,00 euro).

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/14).

Nei suddetti termini vanno riconosciuti i crediti garantiti dal provvedimento di sequestro conservativo a suo tempo adottato a favore della società attrice e a danno del convenuto Meloni.

A tal riguardo, si rammenta, con riferimento al capo 1 delle conclusioni attore ("... confermare il decreto di sequestro conservativo concesso in data 26 novembre 2012, notificato al signor Cristiano Meloni in data 20 dicembre 2012 e posto in esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi; ..."), che non è più prevista la convalida del sequestro e che, a seguito della sentenza di condanna

Sentenza n. 20844/2015 pubbl. il 19/10/2015  
RG n. 62680/2012  
Repert. n. 20045/2015 del 19/10/2015

esecutiva, si verifica la conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 c.p.c.).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- condanna il convenuto Meloni Cristiano al pagamento, in favore dell'attrice S.I.P. Società Immobiliare Pontina Srl e a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di 154.638,52 euro, oltre accessori come indicato in motivazione;
- rigetta la domanda di liquidazione del compenso spiegata dal convenuto in via riconvenzionale nei confronti della società attrice;
- dichiara inammissibile ogni altra domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto nei confronti della società attrice;
- rigetta le domande riconvenzionali spiegate dal convenuto nei confronti della terza chiamata Pavoni Lucia;
- rigetta la domanda di regresso, come è stata riqualificata la domanda di manleva, proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, ivi comprese quelle del doppio grado cautelare, che liquida in complessivi 23.719,00 euro per compensi professionali e in 1.500,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
- condanna altresì il convenuto al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese di lite, che liquida in 21.424,00 euro per compensi professionali e in 700,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.

Così deciso a Roma, 15/9/15

il Presidente  
dott. Francesco Mannino

il Giudice estensore  
dott. Francesco Remo Scerrato